



Stefano Paderni
NOTAIO

N. del Repertorio N. della Raccolta

ATTO ISTITUTIVO DI TRUST CON DOTAZIONE DI BENI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette.

Il giorno del mese di dicembre.

In Locri, nel mio studio sito in Corso Vittorio Emanuele n.7.

Innanzi a me, **dott. STEFANO PADERNI**, Notaio in Locri,

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Reggio Calabria e Locri, alla presenza dei testimoni idonei

ed a me noti, signori:

-

-

SONO PRESENTI

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio

sono certo, con il presente atto, di comune accordo,

convengono e stipulano quanto segue:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1) Istituzione del "Trust"

1.1 I Signori

	per la propria parte, istituiscono un "Trust" per gli scopi	
	e con l'oggetto di cui al successivo Art.2.	
	1.2 Il "Trust" è denominato	
	da qui in poi più semplicemente detto "Trust".	
	1.3 Il "Trust" ha effetto dal momento della sua istituzione	
	che avviene in data odierna.	
	1.4 Il "Trust" è irrevocabile dai "Disponenti".	
	ART.2) Scopo e Oggetto del "Trust"	
	2.1 I Disponenti istituiscono il presente "Trust" al fine di	
	segregare i beni infra indicati, nonché successivamente ed	
	eventualmente altri beni mobili e/o immobili, somme di	
	danaro, quote di partecipazione societarie, diritti	
	derivanti da contratti, obbligazioni, polizze assicurative e	
	previdenziali nazionali ed estere (vita, morte, ecc.) e	
	quant'altro, per il soddisfacimento dei propri bisogni ed	
	esigenze familiari al fine di assicurarsi il mantenimento	
	dell'attuale tenore e qualità di vita, la cura e	
	l'assistenza, personale e medica. Inoltre i Disponenti	
	intendono evitare la dispersione e il frazionamento del	
	patrimonio familiare pur volendo mantenere la separazione	
	dei rispettivi patrimoni a beneficio dei rispettivi figli.	
	ART.3) Individuazione del "Trustee"	

3.1 Il termine "Trustee" individua chi riveste l'ufficio di Trustee; tale ufficio può essere ricoperto da una o più persone, ed in tale caso "un Trustee" indica ciascuna di esse e, se non diversamente disposto, le relative decisioni dovranno essere prese all'unanimità; ove venga meno uno dei componenti dell'ufficio, i Trustees superstiti proseguiranno senza necessità di sua sostituzione.

3.2 "Primi Trustees" del "Trust" vengono nominati

sovra comparsi, da qui in poi semplicemente detti i "Trustees".

4) Dotazione dei Beni al "Trust"

4.1 I "Disponenti" costituiscono in Trust, per le finalità e con le limitazioni derivanti dal presente atto ed agli effetti di cui alla Legge 16 ottobre 1989 n. 364 - Ratifica della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai "Trusts" ed al loro riconoscimento, i seguenti beni e diritti:

A) Di proprietà esclusiva di

A1) DESCRIZIONE DEI BENI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n.52:

	stato realizzata in conformità al permesso di costruire	
	inoltre, dalla data di rilascio delle predette	
	autorizzazioni ad oggi non sono state realizzate opere che	
	necessitano di ulteriore autorizzazione o concessione	
	edilizia, nè sono stati mai adottati i provvedimenti	
	sanzionatori di cui all'art.41 della predetta legge 47/1985.	
	Unitamente ai detti beni si intendono costituiti in "Trust"	
	tutti i beni mobili, arredi e corredi contenuti nei detti	
	immobili nonché i proporzionali diritti di comproprietà	
	sugli enti comuni condominiali ai sensi degli artt. 1117 e	
	seguenti del Cod. Civ.	
	I beni in oggetto sono costituiti in "Trust" nello stato di	
	fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni relativo	
	diritto, azione, ragione e servitù, come ora spettanti ai	
	Disponenti.	
	ART.5) Individuazione dei "Beni in Trust" - "Fondo in Trust"	
	5.1 Sono "Beni in "Trust", che ne costituiscono il "Fondo in	
	Trust":	
	a) i beni e i diritti trasferiti ai Trustees con il presente	
	atto che costituiscono il fondo in trust " ";	
	b)	
	c) ogni somma di denaro o bene immobile e mobile e/o	
	diritto, di qualsiasi natura, che successivamente al	

	presente atto istitutivo i "Disponenti" o terzi chiedano di	
	essere ricompresi tra i "Beni in Trust";	
	d) ogni bene immobile e mobile e/o diritto acquistato per	
	mezzo dei "Beni in Trust" od in ogni modo derivante e/o	
	generato a qualunque titolo dai "Beni in Trust" e dal loro	
	impiego;	
	e) i proventi, frutti e le rendite dei beni e dei diritti di	
	quanto sopra indicato.	
	5.2 I "Beni in Trust" sono in piena ed esclusiva proprietà	
	dei Trustees affinché essi se ne avvalgano secondo quanto	
	enunciato in questo strumento, e costituiscono una massa	
	distinta non facente parte del patrimonio dei Trustees	
	medesimi né di alcun regime patrimoniale nascente da	
	matrimonio e/o convenzione matrimoniale, sicché gli	
	eventuali creditori dei Trustees non possono far valere le	
	loro ragioni sulle somme e/o beni ricompresi in, questo	
	Trust, così come tali beni saranno insensibili alle vicende	
	familiari e/o successorie e/o fiscali dei Trustees,	
	conformemente alle norme di legge applicabili, ed in	
	particolare, giusto il disposto dell'art.11, comma 2 e 3)	
	della detta Convenzione dell'Aja e dell'art 54 della legge	
	regolatrice del "Trust" (Trust (Jersey) Law 1984 e suoi	
	amendments).	
	ART.6) Dotazione di "Beni in Trust" da parte di soggetti	
	diversi dai "Disponenti"	

6.1 Chiunque, diverso dai "Disponenti", potrà trasferire in qualsiasi momento somme di denaro, diritti, beni mobili ed immobili al "Trustee", affinché siano inclusi fra i "Beni in Trust", fermo restando che tali trasferimenti costituiscono il mezzo per l'attuazione dello scopo del "Trust" in precedenza enunciato.

6.2 Ciascun disponente dichiara e garantisce che quanto rispettivamente conferito in "Trust" è di sua esclusiva proprietà e disponibilità, franco e libero da pesi, oneri, imposte e tasse arretrate, trascrizioni o iscrizioni comunque pregiudizievoli e da diritti di terzi in genere, ad eccezione di quanto infra, ed alla stessa pervenuto come segue:

ART.7) Individuazione dei Beneficiari

7.1 I Beneficiari del "Trust" sono

A) quanto al trust denominato i disponenti signori

ed in via successiva in parti uguali i figli signori

se in vita, diversamente i loro discendenti in linea retta.

ART.8) Durata del "Trust"

8.1 Il termine finale del presente Trust è il decorso di

novanta anni dalla sua istituzione.

8.2 Tuttavia, ove prima di tale termine siano venuti a mancare tutti i Disponenti, ciascuno dei beneficiari finali avrà il diritto di richiedere il trasferimento anticipato della propria quota del Fondo in trust.

ART.9) Legge regolatrice del "Trust"

9.1 II "Trust" è regolato dalla legge di Jersey (Trust Jersey Law 1984 e suoi amendments)

9.2 il "Trustee" può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale sia valido il "Trust" e le sue disposizioni o che sia comunque più favorevole al "Trust" e alle sue disposizioni. Di tale sostituzione il "Trustee" deve dare comunicazione scritta ai "Disponenti" se in vita, diversamente, ai beneficiari. In tale ipotesi il "Trustee" potrà effettuare le modifiche relativamente alle disposizioni di quest'atto che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

ART.10) Legge e Sede dell'Amministrazione

10.1 La sede dell'amministrazione del Trust è presso il domicilio di uno dei Trustees, attualmente nel Comune di Via

Le obbligazioni e la responsabilità del "Trustee" sono cumulativamente disciplinate dalla legge regolatrice del "Trust" e dalla Legge Italiana.

10.3 La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del "Trustee" posti in essere in Italia e riguardante beni immobili siti in Italia, beni mobili registrati, quote ed azioni di società italiane sono regolate dalla legge italiana.

ART.11) Autorità giudiziaria

11.1 Ogni controversia relativa all'istituzione, validità ed effetti del Trust è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla competenza della Corte di Jersey (Isole del Canale).

11.2 Ogni controversia relativa ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi obbligazione o diritto dei "Trustees", o di qualsiasi altro soggetto menzionato in quest'atto, è devoluta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana del foro competente secondo il diritto processuale italiano.

PARTE SECONDA

I BENEFICIARI

ART.12) Appartenenza del Fondo in Trust

12.1 (Beneficiari del Reddito) Ciascun Trustee tiene il fondo in Trust a vantaggio di ciascun Disponente.

12.2 Per l'effetto i Trustees nella loro discrezionalità dovranno:

- a) valutare quali esigenze soddisfare con i beni in Trust;
- b) impiegare per tale scopo il Reddito del Fondo in trust e,

ove occorra il Fondo stesso.

12.3 (Beneficiari del Patrimonio Residuo) Al termine del "Trust", i beni residui costituenti il Fondo in trust saranno trasferiti:

A) quanto al trust denominato XXX i disponenti (come sopra detto nel superiore art.7)

12.4 I Trustees, in accordo con la legge applicabile, terranno il Fondo in Trust a disposizione dei relativi beneficiari finali e cureranno qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza opponibile ai terzi.

12.5 E' nella discrezionalità dei Trustees, istituire uno o più nuovi "Trust" ad hoc designando quale Beneficiari del nuovo "Trust" i Beneficiari finali di questo "Trust", di cui sopra, con la conseguenza che il "Fondo in Trust" non sarà più soggetto alle norme del presente atto, bensì a quelle del nuovo atto istitutivo stipulato dai "Trustees", con le modalità, condizioni e termini che il beneficiario gli indichi.

ART.13) Divieto di trasferimento dei diritti dei Beneficiari

13.1 I diritti dei "Beneficiari del Reddito" e del "Patrimonio Residuo" di cui all'art. 12.1 e 12.3 sono personali e non sono trasferibili per atto fra vivi.

13.2 I soli "Disponenti" hanno facoltà di sostituire i beneficiari sopra indicati con altri Beneficiari, così come

potranno in ogni tempo nominare nuovi beneficiari che si
aggiungeranno a quelli originari.

ART.14) "Trust" protettivo

Le disposizioni, in favore dei beneficiari, sono oggetto di
"Protective Trust" secondo le disposizioni della legge
regolatrice del "Trust" e quindi si applicano le forme di
tutela ivi previste. In particolare, tali diritti sono
indisponibili e vengono meno sia in caso di disposizione,
sia qualora il titolare sia dichiarato fallito o sia esposto
al rischio di atti conservativi o di esecuzione.

ART.15) Nuovi "Trusts"

15.1 I "Trustees" hanno il potere in piena ed assoluta
discrezionalità, in forza delle esigenze dei beneficiari, di
costituire in un nuovo "Trust" tutti o solo alcuni dei "Beni
in Trust", qualora lo, ritengano più utile e/o efficace per
il miglior raggiungimento degli scopi del "Trust".

PARTE TERZA

IL TRUSTEE

ART.16) Custodia - Segregazione

16.1 Il "Trustee" deve custodire i "Beni in Trust" ed è
tenuto al compimento di qualsiasi attività necessaria a
tutelare la consistenza fisica dei "Beni in Trust", il
titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore
del "Trust".

16.2 Il "Trustee" è obbligato a tenere i "Beni in Trust"

	separati dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto	
	gli sia intestato.	
	16.3 Tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti	
	o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il "Trustee"	
	è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di	
	"Trustee" del "Trust" o al nome del "Trust" o in qualsiasi	
	altro modo che riveli l'esistenza del "Trust".	
	16.4 Quando in una qualunque operazione il Trustee informa	
	un'altra parte interessata che egli sta agendo quale	
	trustee, od in qualsiasi altro modo si riveli l'esistenza	
	del "Trust", qualsiasi pretesa di tale altra parte potrà	
	essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in	
	Trust.	
	ART.17) Poteri del "Trustee"	
	17.1 I "Primi Trustees" dispongono del "Beni in Trust" in	
	completa discrezionalità, senza alcuna limitazione che non	
	risulti in questo atto e senza mai dover giustificare i	
	propri poteri, che coincidono con quelli che la legge	
	riconosce al proprietario, ed in particolare, in via	
	esemplificativa, con quelli di acquistare, vendere,	
	costituire diritti reali o personali di godimento, accendere	
	ipoteche.	
	17.2 Tuttavia, ciascun "Trustee" potrà alienare i rispettivi	
	"Beni in Trust" e/o costituirli in garanzia, ove necessario	
	o anche solamente utile per il raggiungimento degli scopi	

del presente "Trust", solo previo assenso del Guardiano e in

mancanza, solo previo assenso espresso all'unanimità dei

Beneficiari finali;

17.3 Ciascun "Trustee" ha piena e completa capacità

processuale attiva e passiva in relazione ai "Beni in

Trust". Egli può comparire nella sua qualità di Trustee

dinanzi a Notai e a qualunque pubblica autorità senza che

mai gli si possa eccepire carenza o indeterminatezza di

poteri. Può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere

prescrizioni e direttive.

ART.18) Deleghe del "Trustee"

18.1 Il "Trustee" è di regola tenuto a svolgere le proprie

funzioni personalmente.

18.2 Egli, peraltro, potrà delegare il compimento di singole

attività per un tempo determinato sotto il suo diretto

controllo.

18.3 Il "Trustee" può nominare avvocati, consulenti fiscali,

consulenti finanziari, procuratori ad negotia e/o ad acta.

ART.19) Responsabilità del Trustee.

Quando in una qualunque operazione il Trustee informi

un'altra parte interessata che egli sta agendo quale

Trustee, od in qualsiasi altro modo si riveli l'esistenza

del "Trust", qualsiasi pretesa di tale altra parte potrà

essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in

Trust.

ART.20) Nomina, revoca e/o sostituzione del "Trustee"

20.1 La nomina dei "Trustees" al momento dell'istituzione del "Trust" compete ai "Disponenti".

20.2 I trustees nominati con il presente atto non sono revocabili.

20.3 Successivamente alla loro eventuale cessazione dell'ufficio, con i limiti e le condizioni di cui al successivo articolo 21, i soggetti che rivestano la posizione giuridica di Beneficiario e nei limiti di tale posizione, hanno il potere, da esercitarsi all'unanimità, di nominare, revocare e/o sostituire il nuovo "Trustee", in qualsiasi momento, con atto a firma autenticata.

20.4 Il Trustee ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata indirizzata con avviso di ricevimento ai Disponenti e/o Beneficiari con preavviso di sessanta giorni, si che si possa provvedere alla sua sostituzione.

20.5 Per gli effetti di cui sopra, il "Trustee" revocato cesserà nella carica e perderà ogni potere e diritto conferitogli con il presente atto *ipso jure*, secondo le previsioni di cui all'art.1456 e seguenti del codice civile italiano, a semplice invio della comunicazione di revoca da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

20.6 La nomina del nuovo "Trustee" sarà eseguita con

scrittura privata autenticata ed avrà effetto ed efficacia

erga omnes dal momento della sua trascrizione a favore del

nuovo "Trustee" e contro il precedente.

ART.21) Effetti del mutamento del "Trustee"

21.1 In conseguenza della cessazione di uno dei "Trustees"

nominati col presente atto, i Trustees superstiti

proseguiranno in tutte le loro funzioni senza necessità di

ricostituzione della pluralità dei Trustees. Alla cessazione

della totalità dei Trustees qui nominati l'ufficio potrà

essere ricoperto da un solo Trustee.

21.2 In conseguenza della cessazione del "Trustee", per

revoca o dimissioni, egli perde *ipso iure* ogni diritto sui

"Beni in Trust", con obbligo di consegnare senza indugio

qualsiasi documento o atto in suo possesso attinente ai

"Beni in Trust", ed è tenuto:

a) a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per

consentire al suo successore di esercitare i diritti

spettanti al "Trustee" sui "Beni in Trust" e, in quanto le

risultanze di pubblicità lo richiedano, per farlo risultare

quale "Trustee" di questo "Trust" o anche quale proprietario

o titolare dei "Beni in Trust" nella sua specifica qualità

di "Trustee" di questo "Trust";

b) a consegnare i "Beni in Trust" al suo successore,

consegnandogli qualsiasi atto o documento in suo possesso

che abbia attinenza con il "Trust" o i "Beni in Trust",

fornendo ogni ragguaglio il nuovo "Trustee" ragionevolmente gli richieda in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni del "Trust" e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

ART.22) Compenso del "Trustee"

22.1 Nessun compenso è dovuto ai "Primi Trustee" nominati con il presente atto, il cui ufficio è gratuito. I Beneficiari hanno la facoltà di convenire con i Trustees successivi l'eventuale compenso ed il modo e il tempo della sua corresponsione.

22.2 Le spese sostenute dal Trustee per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust, ivi comprese quelle necessarie per sostenere i costi di gestione, rimborsare se stesso di ogni anticipazione, nonché Per il pagamento di eventuali compensi e rimborsi a sé o a terzi.

22.3 Il Trustee ha il diritto di prelevare le somme di cui sopra dai beni del Trust.

ART.23) Rendiconto

23.1 Il Trustee mantiene una contabilità accurata nonché la documentazione di ogni operazione, predisponendo ed aggiornando con ragionevole periodicità una informazione piena sulla consistenza ed il valore dei Beni in Trust e su ogni entrata ed uscita.

23.2 Il Trustee redige, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza di

ciascun anno solare, un inventario e bilancio del Fondo in Trust.

23.3 Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, il Trustee redige e consegna ai "Beneficiari del Patrimonio Residuo" l'inventario ed il rendiconto finale dei beni in Trust.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART.24) Disciplina tributaria 24.1 Al presente atto si applica la disciplina fiscale di cui al D.lgs 31 ottobre 1990 n.346 (Imposta sulle Successioni e Donazioni), pertanto, ai fini fiscali e repertoriali i componenti dichiarano:

- che tra i disponenti ed i beneficiari finali del presente contratto intercorre un rapporto di parentela di

- che il valore di quanto conferito in Trust ascende ad euro

- che ai fini del calcolo dell'erosione della franchigia tra gli odierni disponenti e beneficiari non sono state posti in essere altri atti di trasferimento donativi e/o a titolo gratuito.

ART.25) disposizioni finali

I componenti dichiarano di rinunciare ad ogni eventuale iscrizione d'ufficio derivante dal presente atto esonerando all'uopo il competente Conservatore dei registri immobiliari.

